

**ACCORDO QUADRO**  
**CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI integrazione scolastica**

**DURATA DELL'ACCORDO QUADRO:**

72 settimane

## **ART. 1 - OGGETTO DEGLI ACCORDO QUADRO**

- 1.** Il presente capitolato ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i per l'affidamento della assistenza scolastica specialistica, ai sensi della L.R. 19/06, dell'art. 49 della L.R. 4/2010 "Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali" e dell'art. 13 comma 3 della L. 104/92 rivolto ad alunni diversamente abili delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
- 2.** Tali interventi vengono attuati secondo i progetti contenuti nel Piano sociale di zona
- 3.** I servizi oggetto del presente appalto rientrano tra quelli indicati nell'allegato IX del D.Lgs n.50/2016. Si applicano, pertanto, gli artt. 140, 142, del D.Lgs. 50/2016;
- 4.** Il presente capitolato speciale reca, pertanto, la disciplina dell' accordo quadro, definendo le clausole fondamentali dei contratti attuativi da affidare nel periodo di vigenza dello stesso, in modo particolare il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del presente capitolato, la tipologia delle prestazioni affidabili e le relative specifiche tecniche di esecuzione;
- 5.** Con la sottoscrizione dell'accordo quadro, gli operatori economici aggiudicatari si impegnano ad assumere le prestazioni che successivamente saranno dettagliatamente indicate, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità del medesimo accordo ed alle condizioni discendenti dal presente Capitolato;

6. La sottoscrizione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la Stazione appaltante ad affidare prestazioni nei limiti di importi definiti dall'accordo stesso e le stesse potranno essere commissionate attraverso appalti specifici ed importi variabili anche minimi;

7. Nell'ambito del presente capitolato si intende per:

**a) Accordo quadro:** l'accordo, comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché dei documenti richiamati, concluso tra il Comune di Altamura-capofila e l'Operatore economico risultato aggiudicatario, che stabilisce le clausole relative ai contratti che saranno stipulati per tutta la durata dell'accordo quadro;

**b) Capitolato speciale :** il documento che disciplina caratteristiche, vincoli e modalità di erogazione del servizio oggetto dell'accordo quadro;

**c) Contratto attuativo:** contratto d'appalto specifico sottoscritto dall'Amministrazione richiedente e dall'Aggiudicatario che dettaglia in particolare:

- la tipologia e quantità delle prestazioni
- il periodo di esecuzione
- il luogo di esecuzione

#### **ART.2 - IMPORTO MASSIMO STIMATO DEGLI ACCORDI QUADRO**

<p><b>Ai sensi dell'art. 35 comma 16 del D.Lgs. 50/2016</b>, l'importo massimo stimato per la conclusione degli accordi quadro ammonta a <b>€ 2.048.776,53</b> compreso Iva, se ed in quanto dovuta, comprensivo del costo del personale impiegato, della fornitura del materiale e della dotazione strumentale necessari per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente le attività/prestazioni oggetto dell'appalto, per un costo orario di € 23,71 compreso iva (se e in quanto dovuta) e per un monte di 86.400 ore di servizio ore per 72 settimane ( periodo di attuazione del V PSZ) secondo il pertinente calendario scolastico.</p>	<p><b>N.ORE DI INTERVENTO nelle 72 settimane (secondo il pertinente calendario scolastico)</b></p>	<p><b>IMPORTO € compreso iva</b></p>
<p><b>Servizio Integrazione scolastica</b></p>	<p>86.400</p>	<p><b>€ 2.048.776,53</b></p>

1. Il fabbisogno è stato stimato sulla base della domanda attualmente soddisfatta, quantificate in base al monte ore medio attuale; la stipula dei contratti ordinativi attuativi è subordinata al reperimento delle provviste finanziarie, provvedendosi in caso contrario al soddisfacimento delle domande a sportello in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande o sulla base di graduatorie degli utenti secondo il criterio di urgenza

definito dal servizio sociale professionale. Il costo relativo agli oneri della sicurezza (D.U.V.R.I.) è pari a 0,00 (zero) in quanto trattasi di interventi a domicilio e non ci sono interferenze.

## **2. CLAUSOLAREVISIONE PREZZI (art. 28 D.L. 4/2022, Ln. 25/2022)**

La Stazione appaltante a partire dal secondo anno di vigore dell' Accordo Quadro, su richiesta scritta dell' operatore economico individuato, con la quale vengono dettagliatamente motivati e comprovati gli eventuali aumenti dei costi sopportati ( con particolare riferimento al costo del personale), potrà procedere alla revisione del costo orario , a seguito di istruttoria del RUP, sul limite massimo del 75% della variazione dell'indice ISTAT FOI. La richiesta può essere presentata una sola volta per anno di vigenza dell'Accordo Quadro e il RUP dovrà pronunciarsi in merito all'accoglimento della stessa entro 15 giorni dalla data della richiesta completa di tutti i documenti necessari. La variazione avrà effetto sui contratti attuativi stipulati successivamente all'approvazione della revisione.

**3.** Ai sensi dell'art.23, co.16, ultimo periodo, del D.Lgs 50/2016, si precisa che il costo annuo stimato della manodopera a base di gara è: € 831.826,32

**4.** Trattandosi di accordo quadro, la Stazione appaltante potrà ordinare la quantità di servizi identificati nel presente capitolato di volta in volta necessari, sulla base delle necessità della medesima; gli operatori affidatari non potranno richiedere alcun indennizzo, a qualsiasi titolo o ragione, nel caso in cui l'Amministrazione non utilizzi l'intero importo stimato durante il periodo di validità dell'accordo quadro, oppure proceda ad indire una nuova gara;

**5.** I corrispettivi contrattuali dei singoli contratti attuativi, stipulati in esecuzione degli accordi quadro, saranno determinati sulla base dei prezzi unitari delle prestazioni offerte in sede di gara; l'importo massimo stimato deve intendersi come plafond massimo da cui attingere per finanziare i singoli interventi per tutta la durata dell'amministrazione degli accordi quadro;

**6.** L'amministrazione si riserva ai sensi dell'art 106 co.1 lett.a) di apportare varianti non essenziali al presente appalto, ad invarianza dell'importo di aggiudicazione in base all'andamento sopravvenuto della domanda di servizio.

## **ART. 3 - DURATA DELL' ACCORDO QUADRO**

**1.** L'accordo quadro, avrà la durata di 72 settimane , (a decorrere dalla firma dell'accordo e con esonero, per le parti, dell'obbligo di formalizzare disdetta o preavviso) durante i quali potranno essere attivati i singoli contratti di appalto attuativi, secondo il pertinente calendario scolastico;

**2.** Per il periodo di validità dell'accordo quadro si intende il limite di tempo in cui potranno essere stipulati i singoli contratti per i servizi oggetto del presente capitolato;

**3.** E' vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

**4.** Qualora nel periodo di cui al comma precedente, non sia affidata alcuna attività all'Affidatario di Accordo Quadro, ovvero sia affidata solo parte di essa, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di indennizzo a qualsiasi titolo o ragione

## **ART. 4 -SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

**1.** Sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici di cui agli artt.3 comma 1 lett.p , 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016;

**2.** Per quanto riguarda i consorzi di cui al citato art.45, comma 2, lettere b) e c) D.lgs 50/2016, gli stessi sono

tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione di tale divieto, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che i consorziati;

**3.** Diversamente, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 50/2016 concorrono per tutte le consorziate;

**4.** E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare in forma individuale qualora abbia partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

**5.** E' vietata, altresì, la contemporanea partecipazione degli organismi che abbiano gli stessi amministratori muniti di poteri di rappresentanza o in cui la stessa persona sia titolare della direzione tecnica.

**6. Le condizioni minime per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione, sono le seguenti:**

**a. Requisiti di carattere generale**

**a.1)** Insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016, in capo a soggetti espressamente richiamati dal medesimo articolo;

**a.2)** Insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 o della condizione di essere incorsi, ai sensi della vigente normativa, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

**b. Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del D.Lgs. 50/2016:**

Iscrizione nel registro delle Imprese della C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede – ove prevista in relazione alla propria forma giuridica - per attività compatibile con l'oggetto dell'appalto; laddove la citata iscrizione non sia richiesta per la natura giuridica del concorrente, dal suo statuto o da altri documenti che ne disciplinano l'attività dovrà risultare la compatibilità della natura giuridica o dello scopo sociale con le attività oggetto dell'appalto;

Le Cooperative devono essere iscritte all'Albo Nazionale delle Società Cooperative.

I Consorzi di Cooperative devono essere iscritti nello Schedario Generale della Cooperazione o, ove istituito, nell'Albo delle Imprese Cooperative ex D.M. Attività Produttive del 23.6.04.

Le Cooperative Sociali ex lege 381/91 devono essere iscritte nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative ed all'Albo regionale delle Cooperative Sociali.

Le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte nei rispettivi albi, registri o elenchi regionali (qualora non fossero istituiti si considerano i rispettivi albi, registri o elenchi nazionali).

Gli altri soggetti senza scopo di lucro dovranno esibire copia dello statuto e atto costitutivo da cui evincere la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale degli stessi soggetti partecipanti con le prestazioni oggetto dell'appalto.

I requisiti di cui ai punti a.1 e a.2 devono essere posseduti da tutti i partecipanti, a prescindere dalla modalità di partecipazione.

I requisiti di cui ai punti b.1, b.2, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario diconcorrenti, devono essere posseduti da ciascuna impresa associata o consorziata e nel caso di consorzi di cui alle lettere

b) e c) dell'art.45 co.2 del D.Lgs n.50/2016 dagli stessi o dalle consorziate esecutrici del servizio.

Per le Organizzazioni di Volontariato ammesse a partecipare in ATS con soggetti aventi natura di impresa i requisiti di cui ai punti b.1, b.2 non sono richiesti in considerazione della loro natura giuridica; resta fermo il possesso dei requisiti di cui ai punti a.1 e a.2, richiesto a tutti i partecipanti, in qualsiasi forma concorrano.

**c. Requisiti di capacità economica - finanziaria, ai sensi dell'art.83, comma 1, lettera b), comma 4 e comma 5 del D.Lgs 50/2016:**

**c1** I concorrenti dovranno aver svolto, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando, servizi di cui all'art. 46 della L.R. Puglia n. 19/06 per un importo non inferiore a quello del presente appalto e produrre idonea dichiarazione bancaria attestante la disponibilità in capo al concorrente di risorse atte al prefinanziamento dell'appalto.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, tale requisito deve essere posseduto cumulativamente dal concorrente.

Per la qualificazione dei consorzi ex art.45, comma 2, lettere b) e c) si applica l'art. 47, commi 2 e 2 bis D.Lgs 50/016 come modificato dal D.L. 32/2019. Per l'effetto il requisito di cui al punto c.1 deve essere posseduto dalle consorziate.

Per le Organizzazioni di Volontariato ammesse a partecipare in ATS con soggetti aventi natura di impresa tale requisito non è richiesto in considerazione della loro natura giuridica.

**d) requisiti di capacità tecniche e professionali, ai sensi dell'art.83, comma 1, lettera c) e comma 6 del D.Lgs 50/2016:**

**d.1)** esperienza comprovabile di almeno **tre anni** anche se non consecutivi, maturata nell'ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, nella gestione di servizi rivolti a persone anziane o diversamente abili, in favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici e/o privati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti tale requisito deve essere posseduto dalla capogruppo o consorziata equiparata.

Per l'effetto, in applicazione dell'art. 47 comma 2 bis, D.lgs 50/2016, la sussistenza in capo ai consorzi stabili del presente requisito è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza del requisito in questione, in capo ai singoli consorziati.

Per l'effetto, i predetti consorzi possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

I consorzi si dovranno uniformare alla disciplina di cui agli artt.47 e 48 del D.Lgs 50/2016.

## **ART. 5 - AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico o organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto; si precisa che l'Amministrazione procederà, in corso di esecuzione, alle verifiche sostanziali previste dal comma 9 del medesimo articolo.

## ART.6 - CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art.81 del D.Lgs 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dovrà essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. I concorrenti, pertanto, dovranno registrarsi sul servizio AVCPass ed ottenere un PASSoe da produrre in fase di gara, come prescritto nel paragrafo "Documentazione" del bando di gara.

La stazione appaltante può altresì chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare i documenti ritenuti necessari per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Il mancato possesso dei requisiti minimi prescritti per la partecipazione alla gara comporterà l'esclusione del concorrente dalla stessa.

## ART. 7 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. L' accordo quadro si concluderà a seguito di esperimento di procedura aperta ai sensi degli artt.3 co.1.sss), 60 co.1 e 142 co.1 sub.a) del D.Lgs 50/2016.

2. La migliore offerta - - sarà individuata ai sensi dell'art. 95 c.3 sub. a) D. Lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte saranno esaminate da apposita Commissione giudicatrice, da nominarsi dopo la scadenza del termine assegnato per la presentazione delle offerte stesse, ai sensi degli artt. 77 e 216 c.12 D. Lgs. 50/2016, che individuerà l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi di valutazione e parametri di seguito elencati:

A) OFFERTA ECONOMICA	MAX PUNTI 10/100
B) OFFERTA TECNICA	MAX PUNTI 90/100

### 7.1 Offerta economica

**L'offerta economica**, unica ed incondizionata ,redatta in competente bollo, dovrà essere formulata da ciascun concorrente e dovrà recare, a pena d'esclusione:

l'indicazione, in cifre ed in lettere, del ribasso percentuale offerto da applicarsi sui costi unitari posti a base di gara, come di seguito riportati:

N.	TIPOLOGIA SERVIZIO/ ATTIVITÀ	UNITÀ DI MISURA DELLA PRESTAZIONE	COSTO UNITARIO IN EURO
1	<b>Servizio di Integrazione scolastica alunni diversamente abili</b> Max _____ ore nel triennio	Costo orario	

- dovrà recare l'indicazione, in cifre ed in lettere, dei costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art.95,

comma 10 del D.Lgs 50/2016;

I 10 punti relativi all'offerta economica saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice applicando la seguente formula:

$$\frac{\text{RIBASSO OFFERTO DAL CONCORRENTE}}{\text{RIBASSO DELL'OFFERTA PIÙ CONVENIENTE}} \times 10$$

**RIBASSO DELL'OFFERTA PIÙ CONVENIENTE**

Non sono ammesse offerte economiche in aumento.

In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione.

### **7.2 Offerta tecnico- qualitativa**

**L'offerta tecnico-qualitativa** dovrà consistere nel progetto tecnico organizzativo redatto seguendo l'articolazione dei parametri e subparametri di valutazione di seguito indicati, in un numero massimo di 10 pagine formato A4 con max 35 righe a carattere Arial non inferiore a 12. L'offerta sarà sottoscritta digitalmente, atteso che la gestione della presente procedura sarà di tipo informatico. Il progetto sarà valutato sulla base dei seguenti parametri:

<b>PARAMETRI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
<b>Servizio di Integrazione scolastica</b> A) Capacità progettuale (in base anche alla descrizione tecnico-organizzativa della gestione che si intende offrire) con riferimento alla completezza e coerenza interna del progetto, alla metodologia d'intervento finalizzata al raggiungimento degli obiettivi specifici dei servizi in appalto, alla modalità della presa in carico, alle ricadute sugli utenti e le loro famiglie, alla conoscenza dei bisogni sociali dei territori interessati riferita in particolare alle aree di utenza del servizio oggetto d'appalto  - Insufficiente da 1 a 7  - Sufficiente da 8 a 14  - Buono da 15 a 21  - Ottimo da 22 a 28	PUNTI 28
B) Piano di formazione/aggiornamento professionale, che il concorrente si impegna ad assicurare concretamente al personale destinato alla gestione dei servizi, con formazione specifica sulle tematiche relative ai disabili ipovedenti e non vedenti, ipoacusici, DSA, BES, etc.  - Insufficiente da 1 a 2  - Sufficiente da 3 a 4  - Buono da 5 a 6  Ottimo da 7 a 8	PUNTI 8



<p>C) Capacità di interagire con la rete territoriale e coinvolgimento operativo del volontariato (la collaborazione ad operare in rete deve risultare da protocolli, accordi di programmi operativi, che indichino come opereranno i soggetti della rete, con quale personale e quali risorse saranno messe a disposizione e i risultati che si intendono raggiungere) iniziative di sensibilizzazione sui temi della non autosufficienza con particolare riguardo al sistema educativo, organizzazione di convegni.</p> <p>- Insufficiente da 1 a 2  - Sufficiente da 3 a 4  - Buono da 5 a 6  Ottimo da 7 a 8 operatori alla massima riservatezza;</p>	<p>PUNTI 10</p>
<p>D) Ulteriori servizi collegati all'oggetto dell'appalto e migliorie a carico dell'aggiudicatario con messa a disposizione di ausili/strumenti informatici per l'apprendimento che facilitino l'attività didattica</p> <p>- Insufficiente da 1 a 2  - Sufficiente da 3 a 6  - Buono da 7 a 8  Ottimo da 9 a 10;</p>	<p>PUNTI 10</p>
<p>E) Organizzazione e organigramma aziendale che il concorrente si impegna a mettere a disposizione per il servizio oggetto di gara, oltre le figure minime necessarie;</p> <p>- Insufficiente da 1 a 3  - Sufficiente da 4 a 6  - Buono da 7 a 9  Ottimo da 10 a 12</p>	<p>PUNTI 12</p>
<p>F) Qualificazione organizzativa del lavoro e modalità di contenimento del turn-over degli operatori</p> <p>- Insufficiente da 1 a 2  - Sufficiente da 3 a 6  - Buono da 7 a 8  Ottimo da 9 a 10</p>	<p>PUNTI 10</p>
<p>G) Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione:  Modalità e strumenti per la verifica periodica del Piano educativo con riferimento al rispetto dell'orario, allo stile di lavoro più consono, alla completezza dell'esecuzione</p> <p>- Insufficiente da 1 a 3  - Sufficiente da 4 a 6  - Buono da 7 a 9  - Ottimo da 10 a 12</p>	<p>PUNTI 12</p>

L'Accordo Quadro sarà concluso con il concorrente che avranno ottenuto il miglior punteggio totale.

La modalità di presentazione dell'offerta saranno precisate nel Bando di gara. Si procederà alla conclusione dell'accordo quadro, anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta congrua, adeguata e conforme ai principi di cui all'art.94 del D.Lgs 50/2016.

Ai sensi dell'art.95, comma 12, del D.Lgs 50/2016, si precisa, inoltre, che non si procederà alla conclusione dell'accordo quadro se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'Amministrazione ha facoltà di non aggiudicare l'accordo, senza che tanto comporti alcuna pretesa risarcitoria/indennitaria da parte dei concorrenti.

Si procederà alla verifica delle anomalie ai sensi dell'art.97, comma 3 e seguenti del D.Lgs 50/2016.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli effetti giuridici e sarà poi regolarizzata ai sensi dell'art.16 del DPR n.955/82 e s.m.i.

Le offerte dovranno avere validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse, **fatto salvo il rinnovo previsto ai sensi dell'art.93, co.5, del D.Lgs.n.50/2016 per ulteriori 180 giorni.**

### **ART. 8 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI PREVISTE**

Le prestazioni domiciliari di cui al presente Capitolato vengono specificate come di seguito:

**Il presente capitolato ha per oggetto l'appalto per l'affidamento del servizio di assistenza scolastica specialistica, ai sensi della L.R. 19/06, dell'art. 49 della L.R. 4/2010 "Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali" e dell'art. 13 comma 3 della L. 104/92 rivolto ad alunni diversamente abili delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.**

**Il numero dei minori presuntivamente individuato per ogni Comune dell'Ambito n. 1 è di n. 335 utenti**

**La stazione appaltante ha la facoltà, anche in corso di esecuzione del contratto e per sopravvenute esigenze, di variare il numero degli utenti individuati, sia in difetto che in eccesso, fino ad un massimo del 20%.**

**Il servizio di assistenza scolastica specialistica, previsto dall'Ambito n. 1, è un servizio che, in una logica di lavoro di rete e di potenziamento dei servizi esistenti (sistema dell'istruzione e della formazione, servizi socio-assistenziali), interviene in maniera specifica per sostenere il minore in difficoltà nel percorso di studi, oltre a reinserire gli inadempienti nel contesto scolastico, attraverso:**

- 1. l'affiancamento di figure professionali (assistenti scolastici specialistici) che aiutino il disabile;**
- 2. l'uso di nuove metodologie mirate a favorire la socializzazione e l'apprendimento.**

**Nello specifico con l'assistenza scolastica specialistica l'operatore affiancherà il disabile a scuola per svolgere le seguenti attività:**

- \_ Supporto e recupero scolastico;**
- \_ Prevenzione di forme di emarginazione e devianza;**
- \_ Integrazione socio-culturale con il gruppo dei pari;**
- \_ Sostegno alla crescita;**
- \_ Ascolto;**
- \_ Orientamento scolastico;**
- \_ Definizione di programmi, scolastici ed educativi, condivisi con scuole e famiglie**

**-Supporto alla Didattica Digitale**

**Ai sensi dell'art. 49 della L.R. 4/2010 "Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali" i servizi per l'integrazione scolastica sono intesi come servizi di assistenza specialistica all'alunno disabile e all'intero corpo docente che ne ha la responsabilità educativa e si configurano come prestazioni aggiuntive rispetto all'assistenza di base e/o insegnamento di sostegno di esclusiva competenza del personale scolastico**

**L'Assistenza specialistica fornita dall'Ambito, dunque, non va confusa con l'assistenza di base o con l'insegnamento di sostegno, che è di competenza esclusiva dell'Istituzione scolastica.**

### **8a.1) Destinatari e prestazioni**

Il servizio di assistenza specialistica per l'autonomia e comunicazione è rivolto ad alunni disabili residenti nei comuni di Altamura, Santeramo in Colle, Poggiorsini e Gravina in Puglia ed inseriti nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.

In particolare è rivolto a garantire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione dell'alunno con grave disabilità ( L. 104/92 art. 3 comma 3), supportandone le potenzialità di sviluppo delle competenze.

Gli interventi di assistenza specialistica all'autonomia ed alla comunicazione personale degli alunni disabili, ad integrazione ma non in sostituzione dell'assistenza di base e dell'insegnamento di sostegno fornita dal personale della scuola, sono rivolti agli alunni disabili sulla base della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato redatti come previsto dal D.P.R. 24/2/1994 e come esplicitato dalla normativa regionale.

Il servizio sarà erogato per un numero presunto di alunni pari a 372, entro i limiti della programmazione finanziaria approvata a valere sulle risorse assegnate per il finanziamento dei piani sociali di zona di cui alla L.r. 19/2006 - e del monte ore assegnato, tenendo conto delle indicazioni provenienti dalla Diagnosi funzionale di ognuno.

L'Ambito Territoriale coopera con la ASL secondo gli obiettivi definiti dalla programmazione sociosanitaria del piano sociale di zona per la realizzazione dei servizi in modo integrato e concorre con la stessa alla realizzazione del servizio, secondo quanto previsto dall'art. 49 della L.R. 4/2010 "Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali".

Il servizio dovrà essere svolto presso le sedi scolastiche frequentate dai destinatari del medesimo Servizio, sia all'interno delle stesse che all'esterno nel caso di attività didattico educative promosse dalla scuola in contesti extra scolastici.

### **TEMPI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE**

Alla data di avvio del servizio di cui al presente Capitolato, l'appaltatore, promuoverà d'intesa con i Servizi Sociali Territoriali del Comune ove viene svolto il servizio e i Dirigenti Scolastici, iniziative finalizzate ad una conoscenza del servizio e delle finalità che persegue, al fine di favorirne l'utilizzo da parte delle famiglie.

L'appaltatore dovrà, inoltre, in sinergia con i referenti dei Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito e i Dirigenti Scolastici, predisporre una programmazione a breve e a lungo termine delle attività da realizzare con le famiglie e con i minori, ne garantirà l'effettiva realizzazione, la verifica e la documentazione, nel rispetto di quanto previsto del presente capitolato.

I Dirigenti scolastici e i responsabili delle Scuole Paritarie devono comunicare al Dirigente dei Servizi Sociali di ciascun comune dell'Ambito, entro il 15 settembre dell'anno di riferimento l'elenco nominativo e il numero complessivo degli alunni che necessitano di Assistenza Specialistica, specificandone la patologia ed inviando stralcio della Diagnosi Funzionale (parte relativa all'Assistenza Specialistica).

L'assistente sociale di ciascun Comune incaricato del caso provvederà ad indicare sulla base delle indicazioni rivenienti dalla Diagnosi Funzionale, dal Profilo Dinamico funzionale, dal PEI, di concerto con il Dirigente dei Servizi Sociali di ciascun comune dell'Ambito, il numero di ore assegnato a ciascun utente, compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

La Stazione Appaltante, su segnalazione dei Dirigenti dei Servizi Sociali dei quattro comuni dell'Ambito, trasmetterà al Coordinatore dell'aggiudicataria l'elenco degli utenti con il numero delle ore assegnate ad ognuno.

L'assistente specialistico di concerto con il dirigente scolastico, insieme all'assistente sociale, incontrerà la famiglia e l'alunno al fine di monitorare il caso specifico, compilando una apposita scheda.

Nel caso in cui eventuali modifiche al PEI comportassero nel corso dell'anno scolastico variazioni delle ore di servizio di assistenza, queste dovranno essere in ogni caso autorizzate dal responsabile del servizio.

L'impresa si impegna inoltre a trasmettere al Dirigente Scolastico e al Dirigente Responsabile dell'Ufficio di Piano una relazione sull'andamento del servizio per la valutazione della qualità dell'intervento e dei risultati conseguiti allo scadere di ogni trimestre.

A conclusione dell'appalto l'aggiudicataria dovrà restituire all'Ufficio di Piano tutta la documentazione relativa ad ogni assistito

Alle prestazioni avranno titolo tutti i soggetti individuati, nei limiti del numero di utenti massimo, del

**monte ore annuo e delle risorse disponibili, con le modalità previste dall'art. 7 del presente capitolato. L'accesso al servizio deve essere preceduto, così come prescrive il R.R. 6/2007, dalla redazione della diagnosi Funzionale a cura dell'Unità multidisciplinare della ASL finalizzata alla redazione del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) che deve essere aggiornato nel corso degli anni scolastici. La ditta appaltatrice non esprime alcuna valutazione in ordine alla modalità di accesso al servizio e deve assicurare il necessario coordinamento con le valutazioni attribuite per competenza alla A.S.L. BA**

#### **ART. 9 –PERSONALE e OBBLIGHI DEL PERSONALE**

L'appaltatore si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni mediante idonea organizzazione e con proprio personale in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati alle necessità del servizio.

L'Assistente specialistico è quella figura professionale, in possesso di specifici titoli di studio, che assiste l'alunno con disabilità nei problemi di comunicazione e autonomia, aiutandolo a sviluppare e migliorare alcune sue capacità relazionali.

Per lo svolgimento delle attività suddette, l'appaltatore dovrà assicurare e documentare che il personale sia in possesso d'idoneo titolo di studio previsto dalla normativa, alla stipula del contratto, tenendo anche conto di quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento Regionale n. 4/2007.

Dovrà essere individuato, altresì, un Coordinatore del servizio (min 20 ore/settimana).

L'appaltatore dovrà garantire durante tutto il periodo dell'appalto la disponibilità di minimo una figura professionale O.S.S. full time ( 36 ore) ed una part time.

Il referente dell'Ente appaltante sarà il Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale o altra persona dallo stesso designata.

Gli operatori impiegati nel servizio devono essere muniti di tesserino di riconoscimento vidimato dal Dirigente dell'Ufficio di Piano, il quale deve essere reso ben visibile nel corso delle attività prestate in favore dell'utente.

Il mancato rispetto di tale obbligo sarà considerato infrazione alle clausole contrattuali, ai fini dell'applicazione delle penali previste ;

Gli operatori addetti alle attività manterranno nel corso del servizio un comportamento collaborativo, rispettoso e leale nei confronti dell'utente e dei suoi familiari, nonché del personale scolastico; essi si asterranno dall'effettuare prestazioni non previste fra quelle autorizzate o contemplate nel piano individuale di assistenza, anche se richieste a titolo privato e con promessa di retribuzione da parte dell'utente o dei familiari, poiché è assolutamente vietato che gli operatori accettino o richiedano denaro (o altro genere di beneficio) a qualsiasi titolo e per qualsivoglia tipologia di prestazione.

Nell'individuazione del personale, al fine di garantire la continuità nel rapporto educatore-alunno, l'appaltatore è tenuto a garantire i livelli occupazionali e le posizioni lavorative già attive,

##### **Obblighi del personale:**

- osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dal contratto;
- avere la massima attenzione nel rapporto con gli utenti del servizio;
- osservare il segreto professionale attuare i programmi e gli indirizzi dei servizi;
- rispettare gli orari di lavoro

#### **ART.10 OSSERVANZA DEI PROGETTI E DELLE PRESTAZIONI DA GARANTIRE**

Eventuali modifiche rispetto al progetto iniziale, che non ne alterino l'impostazione e le finalità, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Amministrazione Servizi alla Persona.

#### **ART.11 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO**

L'affidatario/Affidatari sono obbligati a :

**1) garantire** l'applicazione integrale dei vigenti CCNL con riferimento all'oggetto dell'appalto che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato sotto le proprie dipendenze e il rispetto delle normative vigenti

in materia di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni; lo stesso dovrà, altresì, provvedere al regolare e puntuale pagamento delle spettanze maturate dal personale medesimo;

**2) osservare** integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si esegue il contratto, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti;

**3) effettuare** i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti al lavoratore impiegato, per ferie, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali;

**4) continuare ad applicare** i contratti collettivi di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla lorosostituzione;

**5) ottemperare** a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

L’Affidatario/Affidatari sono responsabili per il personale dipendente e non, utilizzato nella realizzazione del progetto, non configurandosi alcun tipo di rapporto diretto di lavoro, di qualsiasi natura o genere fra quest’ultimo e il Comune di Altamura capofila. Ricade su di essi, quindi, la responsabilità per la mancata applicazione dei contratti di lavoro e per il mancato assolvimento degli obblighi assicurativi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di lavoro.

Rientra nei loro obblighi fornire, prima dell’inizio delle attività, l’elenco nominativo dei soggetti che saranno impiegati nel servizio, specificando, per ciascuno, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e qualifica professionale posseduta.

In caso di sostituzioni, in pendenza dell’espletamento del servizio, di alcune unità del personale impegnato per giustificati motivi, l’Affidatario dovrà far pervenire, almeno 10 gg. prima dell’effettiva sostituzione - salvo per casi di forza maggiore - apposita comunicazione indicante i nominativi dei nuovi operatori, le cui qualifiche ed esperienze professionali dovranno comunque avere una valenza non inferiore a quella del personale da sostituire, il nuovo elenco del personale da impiegare per l’espletamento del servizio ed i documenti di cui al capoverso precedente.

Tale sostituzione sarà resa operativa esclusivamente a seguito di formale consenso espresso dall’Amministrazione comunale, salvo i casi di urgenza (malattia o grave impedimento dell’operatore) nei quali l’affidatario dovrà tempestivamente comunicare la temporanea sostituzione a mezzo mail agli indirizzi di posta elettronica indicati dalla Amministrazione.

Qualora l’Amministrazione ravvisi motivi ostativi alla sostituzione potrà negarne il consenso. Nel caso di sostituzione effettuata senza il detto consenso, la stessa dovrà essere revocata con l’eventuale applicazione di una penale di cui all’art. 19 del presente capitolato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere al/ai soggetti affidatari la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi; in tal caso l’ente provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di richiedere nel corso dell’esecuzione del contratto, copia della documentazione comprovante la corretta corresponsione dei salari nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi effettuato per il personale e/o di effettuare gli opportuni accertamenti presso gli uffici

competenti.

Il /I soggetti affidatari sono tenuti, altresì, ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 39/2014, in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

## **ART. 12 CLAUSOLE SOCIALI**

i concorrenti si impegnano prioritariamente ad utilizzare gli stessi operatori del/dei precedenti soggetti aggiudicatari dei servizi di assistenza domiciliare, scaduti o in scadenza durante la vigenza dell'accordo quadro, impiegati da almeno tre mesi nei servizi di cui trattasi, allo scopo di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e condizioni contrattuali, per il periodo di durata del servizio, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa del/dei nuovi soggetti aggiudicatari e con le esigenze tecnico – organizzative previste per l'esecuzione dei servizi.

Per l'individuazione dei contratti di lavoro da applicare, si richiama quanto disposto dall'art. 30 co. 4 del D. Lgs. 50/2016.

A tal fine si precisa che il CCNL, il profilo professionale, il livello contrattuale, la data di assunzione, gli scatti d'anzianità maturati alla data della pubblicazione del bando di tutto il personale attualmente impiegato nei servizi in prossima scadenza (comprensivo di figure professionali non espressamente previste all'interno del presente capitolato) sono indicati nella tabella n. 1 allegata al presente capitolato.

## **ART. 13 ALTRI OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO**

Il /I soggetti aggiudicatari del servizio dovranno garantire, senza eccezione alcuna, l'osservanza:

- di tutte le norme riportate nel presente capitolato che attengono al servizio;
- l'effettiva esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato;
- la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del servizio da qualsiasi fonte provengano;

Dovranno provvedere alla copertura assicurativa per gli eventuali danni subiti o causati dagli utenti nel corso delle prestazioni, per le ipotesi di responsabilità civile verso gli utenti e verso terzi, per lesioni personali e danneggiamento di cose, comunque verificatesi nello svolgimento del servizio, esonerando il Comune di Altamura capofila da ogni responsabilità al riguardo.

In ogni caso, risponderanno direttamente dei danni provocati alle persone e/o alle cose, qualunque ne sia la loro natura e/o causa e del relativo risarcimento, impegnandosi, altresì, ad effettuare il/i servizi in base alle condizioni sopracitate, curando che i singoli autisti rispettino, di fatto, le modalità e le condizioni previste dal presente capitolato, fatta salva la responsabilità dei singoli tassisti.

Il/I soggetti affidatari si impegnano:

- **ad assumere** il compimento dei servizi/prestazioni **per anni tre o comunque fino ad esaurimento dell'importo contrattuale** con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio impegnando personale regolarmente assunto a norma di legge;
- **a garantire** che l'organico, per tutta la durata del contratto, debba essere per quantità, qualità professionale, mansioni e livello, coerente con il progetto di organizzazione del lavoro presentato in fase di

offerta;

- in caso di sostituzioni, nel corso dell'operatività del servizio, di alcune unità del personale impegnato, dovuto a giustificati motivi, **a far pervenire** almeno 10 gg prima della effettiva sostituzione, salvo per i casi di forza maggiore, apposita comunicazione alla Amministrazione, indicante i nominativi dei nuovi operatori, le cui qualifiche ed esperienze professionali documentate dovranno comunque avere una valenza non inferiore a quella del personale da sostituire. La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata dall'elenco aggiornato del personale impiegato.
- **a vigilare** sullo svolgimento dei servizi avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità degli utenti e che le prestazioni siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

L'affidatario si obbliga, inoltre, a:

- **osservare** integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si esegue il contratto, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti;
- **effettuare** i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti al lavoratore impiegato, per ferie, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali;
- **continuare** ad applicare i contratti collettivi di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- **ottemperare** a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

Ogni rapporto con il personale, dipendente e non, utilizzato nella realizzazione dei servizi è a totale carico e responsabilità dell'ente aggiudicatario e non comporta alcun tipo di rapporto diretto di lavoro, di qualsiasi natura o genere con l'Ambito Territoriale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all'impresa aggiudicataria la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi; in tal caso l'ente aggiudicatario provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di richiedere nel corso dell'esecuzione del contratto, copia della documentazione comprovante la corretta corresponsione dei salari nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi effettuato per il personale e/o di effettuare gli opportuni accertamenti presso gli uffici competenti.

Sono a carico del/dei soggetti aggiudicatari tutte le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese quelle di bollo e registrazione, nonché il versamento dei diritti di segreteria.

Dovranno pertanto provvedere, prima della stipula del contratto, al versamento della somma che sarà all'uopo richiesta a titolo di deposito per spese contrattuali.

Sono a loro carico:

- tutte le spese relative e conseguenti all'accordo quadro e ai contratti attuativi al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese quelle di bollo e registrazione, nonché il versamento dei diritti di segreteria;

- qualunque altro onere connesso alla gestione del servizio.

Si impegnano, altresì:

- a procedere all'esecuzione dei contratti attuativi per l'intera durata dell'accordo quadro con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio impegnando personale regolarmente assunto a norma di legge;
- a garantire che l'organico, per tutta la durata dell'accordo quadro, debba essere per quantità, qualità professionale, mansioni e livello, coerente con il progetto di organizzazione del lavoro presentato in fase di offerta, con limitazione del turn over alle ipotesi di pensionamento, dimissioni, gravidanza, malattia, infortunio, licenziamento;
- a vigilare sullo svolgimento dei servizi, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità degli utenti e che le attività siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- a tenere ferma l'offerta per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della stessa, fatto salvo il rinnovo per ulteriori 180 giorni, ai sensi dell'art. 93, co. 5, D.lgs. n. 50/2016;
- a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni modificazione intervenuta negli assetti e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a stipulare polizze assicurative, che dovrà fornire prima dell'inizio dell'appalto, che coprano i seguenti rischi:

1) Responsabilità civile verso terzi (RCT) corredata della Garanzia di "Rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune di Altamura capofila, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio per un massimale non inferiore a:

€ 2.500.000

Tale polizza dovrà coprire:

- la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'impresa/soci lavoratori, compresa la responsabilità di persone non alle dirette dipendenze dell'impresa, per lo svolgimento delle attività di servizio;
- la responsabilità civile incombente sull'appaltatore per danni indiretti.

2) Polizza responsabilità civile verso i prestatori di lavoro/soci lavoratori (RCO), corredata della Garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del comune di Altamura- capofila dell'ambito Territoriale , con un massimale di garanzia non inferiore a:€ 2.500.000

a copertura della responsabilità civile prestatori d'opera personale dei dipendenti dell'impresa/soci lavoratori; in alternativa alla stipula delle polizze assicurative RC sopra riportate, la ditta affidataria potrà dimostrare il possesso di polizze RC già attivate, aventi le stesse caratteristiche qui richieste. In tal caso, dovrà produrre un'appendice alle stesse polizze, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche lo specifico servizio svolto per conto del Comune di Altamura capofila.

## **ART. 15 VERIFICHE E CONTROLLI**

E' previsto il controllo sul regolare svolgimento del servizio sia in itinere, che al termine, al fine di verificare i



risultati conseguiti durante tutte le fasi dei progetti presentati in sede di gara

Il gestore affidatario dovrà trasmettere all'Ambito una relazione trimestrale sull'andamento del servizio, precisando il numero di utenti in carico con la descrizione degli interventi effettuati per ciascuno di essi.

L'Ente gestore dovrà, altresì, predisporre un sistema di rilevazione periodica delle prestazioni svolte e dei risultati raggiunti anche al fine di consentire la somministrazione di questionari per la customersatisfaction e la Job satisfaction, rispetto all'adeguatezza organizzativa-funzionale di ogni singolo servizio.

Il Gestore è tenuto a fornire, per ogni utente in carico, un diario giornaliero delle prestazioni e dell'orario da compilarsi da parte dell'operatore socio assistenziale che rimarrà presso il domicilio dell'utente e da questi controfirmato.

Dovranno essere altresì utilizzate schede per registrare giornalmente le prestazioni.

Questo insieme di registrazioni avrà anche lo scopo di garantire che il servizio venga regolarmente svolto, mentre il Coordinatore dell'appalto curerà la predisposizione e la regolare compilazione delle schede lavoro da parte degli operatori.

Qualora dalle verifiche del servizio vengano rilevate gravi inadempienze e/o disservizi , e queste siano contestate dall' Ambito con lettera di invito a rimuoverle immediatamente, l'Affidatario dovrà presentare le proprie giustificazioni a riguardo entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito, ovvero vengano forniti elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o i disservizi contestati, l'Amministrazione provvederà ad applicare le penali previste dal presente capitolato e nel caso di reiterazione della medesima inadempienza, per la terza volta, a risolvere il contratto, e quindi, a sospendere il pagamento.

## **ART.16 CONCLUSIONE DELL' ACCORDO QUADRO E STIPULA DEI RELATIVI CONTRATTI**

Prima della conclusione dell'accordo quadro o, in conformità a quanto prescritto dall'art. 95, comma 10, ultimo periodo, del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento procederà -relativamente ai costi della manodopera indicati dall'offerente classificatosi primo in graduatoria - alla verifica del rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del medesimo decreto.

L'Amministrazione procederà alla conclusione dell'accordo quadro ed alla stipula dei relativi contratti ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

Faranno parte integrante dei suddetti contratti i seguenti elaborati:

il prezzo unitario posto a base di gara

l'offerta economica

il presente capitolato speciale

## **ART.17 CONTRATTI ATTUATIVI DELL'ACCORDO QUADRO**

I Contratti Attuativi, predisposti e sottoscritti digitalmente dal Committente, verranno inviati a mezzo pec

all'appaltatore che - entro 10 giorni dal ricevimento - dovrà provvedere:

- al pagamento dell'imposta di bollo, secondo una delle modalità previste dall'art. 3 del D.P.R. 642/1972;
- alla sottoscrizione per accettazione, mediante apposizione della propria firma digitale sul file pdf ricevuto;
- all'invio dello stesso a mezzo pec all'indirizzo

I Contratti attuativi si perfezioneranno al momento del ricevimento da parte del Committente del file pdf sottoscritto dall'appaltatore per accettazione.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b) ai contratti attuativi dell'accordo quadro non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo.

Il corrispettivo contrattuale sarà determinato "a misura", come definito dall'art. 3, comma 1, lett. eeeee) del Codice dei Contratti, applicando all'unità di misura del servizio, il prezzo unitario dedotto in contratto.

Le prestazioni complementari alla domiciliarità dettagliate nell'offerta tecnica saranno realizzate in proporzione al numero di ore prestazionali autorizzate di volta in volta nei contratti attuativi.

## **ART. 18 CAUZIONI PROVVISORIA E DEFINITIVA**

### **18.1 Cauzione provvisoria**

I soggetti partecipanti alla gara dovranno costituire una cauzione provvisoria ai sensi e con le modalità dell'art. 93 D. Lgs. 50/2016, pari al 2% dell'ammontare massimo stimato dell'accordo quadro per il quale partecipano. La garanzia deve avere efficacia per almeno duecentoquaranta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, fatto salvo il rinnovo previsto ai sensi dell'art. 93, co.5, D.Lgs. 50/2016 per ulteriori 180 giorni.

La garanzia a corredo dell'offerta dovrà, quindi, contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

Ai sensi dell'art. 93, comma 1, penultimo periodo, in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs.50/2016, l'importo della garanzia è ridotto in presenza delle condizioni ivi riportate; in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle suddette riduzioni, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso dei relativi requisiti e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti.

### **18.2 Cauzione definitiva**

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, l'affidatario è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria commisurata all'importo massimo stimato dello stesso, a garanzia dell'impegno all'esecuzione dell'accordo quadro per tutta la sua durata, in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 103, D.lgs 50/2016.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, ultimo periodo, alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La garanzia fidejussoria di cui innanzi è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione derivante dai contratti attuativi, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento la cauzione sarà incamerata da questo Comune, fino alla copertura dei danni e delle indennità dovute all'appaltatore e fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

#### **ART. 19 SUBAPPALTO**

In relazione ai contratti attuativi degli accordi quadro, è ammesso il subappalto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e sm.i. , previa autorizzazione della stazione appaltante purché, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo:

- a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 ;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

#### **ART. 20 - MODALITA' DI PAGAMENTO**

L'Ambito corrisponderà all'Affidatario l'importo fissato nei contratti attuativi su presentazione di regolare fattura che indichi il periodo in cui sono state svolte le prestazioni di riferimento e le coordinate del conto corrente bancario o postale dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.

Il detto importo sarà liquidato in ratei bimestrali costanti posticipate entro 60 giorni dalla verifica della regolare esecuzione con redazione di una relazione sintetica di positiva valutazione del servizio

a seguito del ricevimento della documentazione richiesta di seguito, purché completa.

Alla fattura/ricevuta va allegata:

- a) elenco cittadini fruitori delle prestazioni (assistenza domiciliare diversamente abili/assistenza domiciliare over65) ;
- b) la dichiarazione resa dal rappresentante legale dell'Appaltatore ai sensi del DPR 445/2000 e s. m. i. nella quale lo stesso dichiara che nei confronti degli operatori è stato assolto ogni obbligo retributivo, previdenziale ed assicurativo e che gli operatori hanno assicurato la presenza secondo le modalità previste nel progetto;
- d) la relazione finale relativa a tutto il periodo del contratto attuativo con numeri complessivi di utenti fruitori eventuali criticità riscontrate.

La mancanza o il ritardo degli adempimenti di cui sopra da parte dell'Ente aggiudicatario comporterà l'impossibilità da parte dell'Amministrazione ad ottemperare alle necessarie procedure contabili e detta inadempienza sarà addebitata esclusivamente all'Ente aggiudicatario che non avrà nulla a che pretendere dall'Amministrazione.

**Nel caso in cui la spesa venisse finanziata attraverso Fondi comunitari, statali o regionali, il gestore di ogni singolo servizio si impegna altresì di fornire tutta la documentazione prevista per la rendicontazione dei suddetti finanziamenti.**

#### **ART. 21 PENALI**

L'eventuale ritardo rispetto al termine di avvio del Servizio, per fatti non imputabili all'Amministrazione o non dipendenti da cause di forza maggiore, comporterà, a carico dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 113 bis, c.4 del D.lgs 50/2016 , per ogni giorno di ritardo, una penale pari a 0,5 per mille del valore del contratto attuativo.

Per ottenere il pagamento della penalità l'Ambito potrà rivalersi mediante trattenuta sulla prima liquidazione e/o sulla cauzione che dovrà essere in tal caso immediatamente reintegrata.

L'Amministrazione applicherà, per ogni inadempienza o disservizio contestati, a cui l'Ente aggiudicatario non abbia ottemperato nei termini stabiliti, una penale pari al 2% dell'importo complessivo del servizio.

## **ART.22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO**

Si applicano gli artt. 108, 109 e 110 del D. Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi:

- mancata richiesta dell'autorizzazione al funzionamento del servizio entro il termine di 4 mesi dall'assunzione del contratto;
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Affidatario;
- sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto del contratto (divieto di accettare a qualunque titolo denaro dall'utenza);
- utilizzo improprio di qualsivoglia notizia o dato di cui l'Affidatario è venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidati;
- violazione dei diritti degli utenti;
- impossibilità di effettuare verifiche di cui all'art. 9, paragrafo "Valutazione e Verifica del servizio" del presente capitolato per cause imputabili all'Affidatario;
- mancato utilizzo degli strumenti di pagamento che consentono la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente intervento, di cui all'art. 3 L.136/2010, così come modificato dalla L. 217/2010;
- reiterazione per tre volte della medesima inadempienza.

L'Amministrazione comunale, inoltre, previa diffida ad adempiere entro 10 giorni, si riserva la facoltà di risolvere il contratto relativo , dandone comunicazione scritta all'affidatario, trattenendo la cauzione definitiva, quale penale, e sospendendo immediatamente il pagamento dei compensi pattuiti, nei seguenti casi:

- utilizzazione di personale non rispondente quantitativamente e qualitativamente alle previsioni della proposta progettuale aggiudicata e del presente capitolato;
- mancata corresponsione, al personale utilizzato per il servizio, della retribuzione e dei relativi oneri, e mancato assolvimento degli oneri previdenziali, assicurativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia;
- mancato rispetto del C. C. N .L. di categoria, con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere al personale utilizzato per il servizio;
- gravi inadempienze e/o disservizi;

- mancato svolgimento delle attività con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;

- non conformità del servizio a quanto previsto dalla proposta progettuale e dal presente capitolato, rilevata dalle verifiche effettuate dai referenti della Amministrazione Servizi alla Persona.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'affidatario non avrà nulla a pretendere da questa Pubblica Amministrazione per l'interruzione anticipata delle attività.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Affidatario, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, alla corresponsione delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

L'Amministrazione può inoltre recedere dal contratto d'appalto nei seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse

- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

L'Affidatario può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa allo stesso soggetto non imputabile, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218,1256,1463 cod. civ.).

Nei casi più gravi di irregolarità, il Comune potrà disporre la sospensione delle attività; i costi eventualmente sostenuti dall'Affidatario durante il periodo di sospensione non saranno riconosciuti.

#### **ART.23 ESECUZIONE IN DANNO**

Considerata la particolare natura delle prestazioni, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'appaltatore con addebito dell'intero costo supportato e degli eventuali danni.

#### **ART.24 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Per la partecipazione alla gara, in ossequio a quanto disposto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (GDPR), si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti attengono esclusivamente alla presente gara;

- il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara ed aggiudicarsi la concessione, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;

- l'eventuale rifiuto di fornire quanto richiesto comporterà l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione;

- soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

- il personale interno dell'Amministrazione interessato nel procedimento e gli eventuali componenti esterni della commissione giudicatrice della gara;

- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;

- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241;

- il soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.

Si precisa, altresì, che, ai sensi e per gli effetti della citata normativa:

- i dati forniti dai concorrenti e dall'Affidatario non rientrano tra le "categorie di dati particolari"

- il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Altamura-capofila. Il Responsabile interno del trattamento dei dati, nell'ambito del procedimento amministrativo cui il presente capitolato si riferisce, è il Direttore della Amministrazione Servizi alla Persona, all'uopo nominato dal Sindaco.

Il Comune di Altamura capofila, ai sensi e per effetto dell'art. 28 del GDPR, considera l'organismo affidatario - nella persona del legale rappresentante - **responsabile esterno del trattamento dei dati personali** effettuato nell'ambito del servizio di cui trattasi.

Il Responsabile esterno per il corretto trattamento dei dati del trattamento si impegna a:

rispettare del GDPR ed in particolare di quanto disposto dagli art. 28 nella sua integralità ad adottare tutte le misure di sicurezza così come previsto dall'art.32 del GDPR.

L'ente affidatario dovrà dimostrare nel corso della concessione il rispetto della suddetta normativa.

#### **ART.25 DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO**

L'affidatario deve, per tutta la durata del contratto, eleggere il proprio domicilio, a tutti gli effetti di legge, nel comune di Altamura- capofila

#### **ART. 26 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, relativamente alla osservanza ed alla attuazione delle prescrizioni di cui al presente capitolato speciale, fra l'Amministrazione e la ditta aggiudicataria, il Foro esclusivo competente sarà quello di Altamura capofila.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 si precisa che l'accordo quadro ed i relativi contratti attuativi non conterranno la clausola compromissoria.

#### **ART. 27 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile.

#### **ART. 28 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE**

L'Affidatario è obbligato a:

- predisporre il Piano di comunicazione sociale (comunicati stampa o altre iniziative di pubblicizzazione del servizio) di concerto con l'Amministrazione; - inserire su qualsiasi documentazione attinente il servizio (carta intestata, depliant, comunicati stampa ecc,) il logo dell'Ambito.